

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3933

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMI', D'ANIELLO, DEL PENNINO, ASCARI  
RACCAGNI, BANDIERA, LA MALFA GIORGIO**

*Presentata il 16 luglio 1975*

### Istituzione dei consultori comunali per la procreazione responsabile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 1° aprile 1975 presentammo la proposta di legge n. 3651 su « Istituzione dei consultori comunali per la procreazione responsabile - Revisione delle norme del Codice penale relative alla interruzione della gravidanza », attualmente all'esame delle Commissioni competenti. Ritenevamo e riteniamo i due problemi strettamente collegati; scrivevamo infatti nella relazione alla proposta, dopo aver spiegato le ragioni che ci inducevamo e depenalizzare il reato di aborto in determinati casi: « Ciò non di meno l'aborto costituisce un trauma fisico e psichico per la donna che è costretta a ricorrervi ed è, a nostro giudizio, un male, sia pure in molti casi minore, da evitare per quanto possibile; con ogni sforzo della pubblica autorità. Esso non va, quindi, liberalizzato in senso assoluto, piuttosto regolamentato in modo da annullare gradualmente, ma speditamente, l'area dell'aborto clandestino, che provoca i traumi e i rischi maggiori, e da limitare al massimo quella dell'aborto legalizzato.

È a queste finalità che abbiamo ispirato la nostra proposta di legge, la quale nei suoi primi otto articoli premette alla

normativa sull'aborto quella sui doveri dello Stato nei riguardi della contraccezione, riprendendo i concetti dei disegni di legge presentati al Senato, tra i quali quello del senatore Pinto, e richiamandosi a una battaglia parlamentare antica di oltre venti anni, iniziata con una proposta legislativa per l'abrogazione dell'articolo 553 del codice penale, firmata dall'onorevole Ugo la Malfa con tutti gli altri esponenti dei partiti laici, dai comunisti ai liberali ».

Il Senato ha ora varato un proprio disegno di legge sui « Consultori familiari », che reca il numero 3901, e che unifica le varie proposte presentate in quella sede; riteniamo, pertanto, opportuno e doveroso stralciare dalla surricordata nostra proposta n. 3651 la parte relativa ai « Consultori », senza venir meno al nostro convincimento sulla intima connessione tra i problemi, ma al fine di facilitarne l'iter legislativo e di riproporre in sede e momento opportuni le nostre opinioni in materia.

Ciò premesso, affidiamo, per brevità, l'illustrazione del significato che attribuiamo alla proposta nel suo insieme a quella dei singoli articoli.

*Illustrazione degli articoli.*

Con l'articolo 1 si pone tra i doveri dello Stato quello di garantire l'assistenza per una procreazione responsabile e una maternità consapevole. Per raggiungere tali obiettivi, si prevede all'articolo 2 l'istituzione di consultori comunali per la procreazione responsabile che, a norma dell'articolo 3, devono provvedere alla gestione di ambulatori attrezzati per i servizi di assistenza e di consulenza; alla promozione e organizzazione di corsi di educazione sessuale nelle scuole medie e presso i consultori stessi; all'effettuazione di visite prematrimoniali a chi ne faccia richiesta; alla divulgazione dei mezzi contraccettivi, con particolare attenzione alle zone e ai ceti nei quali l'aborto è più frequentemente praticato; nonché alla somministrazione e alla prescrizione con ricetta medica dei contraccettivi stessi in quei casi in cui siano ritenuti idonei. Nel caso in cui esistano ambulatori regolarmente autorizzati, attrezzati per brevi degenze e forniti di idoneo personale medico e ausiliario, i consultori comunali provvedono inoltre all'interruzione di gravidanza di cui al numero 2 dell'articolo 9. I consultori comunali cui sono attribuiti i compiti sopra specificati, vengono diretti o coordinati dagli ufficiali sanitari, assistiti dall'opera professionale dei medici condotti e delle ostetriche condotte, dei medici scolastici, di altri medici, di assistenti sociali e di insegnanti per quanto concerne i corsi di educazione sessuale, nonché di eventuale personale volontario.

Con l'articolo 4 viene previsto che tali consultori comunali assorbano strutture e funzioni dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia per quanto attiene all'assistenza alle gestanti e alle puerpere, mentre le restanti funzioni e strutture dell'ONMI saranno attribuite ai comuni. Per rendere possibili tali trasferimenti, viene prevista una delega al Governo da utilizzare entro un anno dall'approvazione della presente legge.

Tutti coloro che prestano opera professionale o volontaria presso i consultori co-

munali debbono, a norma dell'articolo 5, essere in possesso di un certificato rilasciato, al termine di un apposito corso, da cliniche universitarie ed ospedali specializzati. Tali corsi, come viene specificato dall'articolo 6, sono promossi dai centri regionali di assistenza per la procreazione responsabile, in base ad un programma di massima predisposto dal Consiglio superiore della sanità. I centri regionali, le cui spese sono a carico delle regioni, hanno inoltre il compito — specificato all'articolo 8 — di sorvegliare sul funzionamento dei consultori comunali e ne fanno parte due docenti universitari o primari ospedalieri in discipline attinenti all'attività dei consultori, nonché cinque medici, due ostetriche, due assistenti sociali, nominati dall'assessore regionale competente in materia in base a terne fornite dal medico provinciale del capoluogo della regione. Il centro è inoltre tenuto a presentare una relazione annuale sull'attività dei consultori al Consiglio regionale.

All'articolo 7, la proposta prevede che i contraccettivi prescritti presso i consultori comunali debbano essere somministrati gratuitamente dagli enti previdenziali e dal servizio sanitario nazionale.

Con l'articolo 8 si affida la sorveglianza sui « consultori » a un « centro regionale », del quale si determinano compiti e strutture.

Con l'articolo 9 viene modificato l'articolo 552 del codice penale nel senso che le pene da esso previste vengono comminate solo a chi compie su persona dell'uno o dell'altro sesso atti diretti a renderla permanentemente impotente alla procreazione e non anche a chi provochi una temporanea impossibilità di procreare, e ciò per evitare che sotto il rigore di questa norma possa comunque cadere l'uso dei contraccettivi.

All'articolo 10, infine, si stabilisce in dieci miliardi l'assegnazione annuale alle regioni da parte dello Stato, come contributo per le spese derivanti dall'applicazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La consulenza e l'assistenza per favorire una procreazione responsabile e una maternità consapevole sono garantite gratuitamente da parte dello Stato.

### ART. 2.

I servizi di cui al precedente articolo sono di competenza delle Regioni che vi provvedono istituendo « Consultori comunali per la procreazione responsabile » a livello di consorzio di comuni, di comune, di circoscrizione comunale e di quartiere, nell'ambito delle unità sanitarie locali.

### ART. 3.

I consultori comunali per la procreazione responsabile provvedono:

a) alla gestione di ambulatori attrezzati per i servizi di assistenza e di consulenza di cui all'articolo 1;

b) alla promozione e alla organizzazione di corsi di educazione sessuale nelle scuole medie inferiori e superiori e presso gli stessi « consultori »;

c) alla effettuazione di visite prematrimoniali a quanti ne facciano richiesta;

d) alla divulgazione dei mezzi anticoncezionali, in particolare nelle zone e tra i ceti dove l'aborto è più frequentemente praticato;

e) alla somministrazione e alla prescrizione con ricetta medica dei contraccettivi ritenuti idonei nei singoli casi;

f) alla interruzione di gravidanza di cui all'articolo 9, n. 3, nel caso di ambulatori regolarmente autorizzati, attrezzati per brevi degenze e forniti di idoneo personale medico e ausiliario.

I Consultori comunali per la procreazione responsabile sono diretti o coordinati dagli ufficiali sanitari, che si avvalgono dell'opera professionale dei medici condotti e delle ostetriche condotte, dei medici scolastici, di altri medici, di assistenti sociali e di insegnanti per i corsi di educazione sessuale, nonché di eventuale personale volontario.

**ART. 4.**

Detti « Consultori comunali » assorbono le strutture e le funzioni dell'ONMI per l'assistenza alle gestanti e alle puerpere. Le rimanenti funzioni e strutture dell'Opera saranno devolute ai Comuni. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'approvazione della presente legge, decreti, aventi valore di legge, per il trasferimento delle strutture dell'ONMI ai « Consultori » e ai Comuni. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvederà alla messa in liquidazione dell'ente a mezzo dello speciale Ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

**ART. 5.**

Gli Ufficiali sanitari e tutti coloro che prestano opera professionale o volontaria presso i « Consultori comunali » per la procreazione responsabile debbono essere in possesso di uno speciale certificato rilasciato da cliniche universitarie o da ospedali specializzati, al termine di un apposito corso.

Coloro che a qualsiasi titolo prestano la loro opera presso i suddetti « Consultori » sono tenuti al mantenimento del segreto di ufficio; nel caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 326 del codice penale.

**ART. 6.**

I corsi di cui all'articolo precedente vengono promossi dal « Centro regionale di assistenza per la procreazione responsabile », di cui all'articolo 8, sulla base di un programma di massima predisposto dal Consiglio superiore della sanità. Le spese relative sono a carico delle Regioni.

**ART. 7.**

I contraccettivi prescritti dai medici debbono essere somministrati gratuitamente dagli Enti previdenziali e dal Servizio sanitario nazionale.

**ART. 8.**

La sorveglianza per il funzionamento dei Consultori di cui all'articolo 2 è svolta da un « Centro regionale di assistenza per la procreazione responsabile » costituito da due do-

centi universitari o primari ospedalieri in discipline pertinenti alla attività dei Consultori, cinque medici, due ostetriche, due assistenti sociali, nominati dall'Assessore regionale competente su terne fornite dal Medico provinciale del capoluogo della regione.

Il Centro presenta ogni anno una relazione sulla attività dei « Consultori » al Consiglio regionale.

ART. 9.

L'articolo 552 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 552. — (*Procurata impotenza permanente alla procreazione*). — Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla permanentemente impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 40.000 a 200.000.

Alla stessa pena soggiace chi ha acconsentito al compimento di tali atti sulla propria persona ».

ART. 10.

Lo Stato assegna ogni anno 10 miliardi alle Regioni, a titolo di contributo per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il regolamento di applicazione della presente legge è emanato dal Ministero della sanità entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.